

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2014\007

Chieti, lì 06/11/2014

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Dott. Enzo Franco De Vincentiis*
- *Istruttore pratica: Dr. Fabio Tarricone*
- *Sigla compilatore: ft*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084218; Fax: 0871-4084307*
- *PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it*
- *E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it*
- *Sito Internet: www.provincia.chieti.it*

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

la Ditta GENERALE PREFABBRICATI SPA con sede legale presso Centro Direzionale Quattrotorri, Fraz. Ellera Scalo – Perugia e sede operativa in Viale Italia n. 2 SAN SALVO (Ch) C.F. e P. IVA 00459650545 iscritta alla Camera di Commercio di Perugia al n. REA PG-111818, con istanza¹ a firma del Datore di Lavoro dell'impresa, Sig. Enzo Tacconi², ha richiesto, per lo **stabilimento sito in Via Italia n. 2 SAN SALVO (Ch)**, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per “*autorizzazione alle emissioni*” **derivanti dall'attività di produzione componenti prefabbricati strutturali in cemento armato vibrato e cemento armato precompresso, per i seguenti punti di emissione:**

- E1 – Silos di stoccaggio;
- E2 – Silos di stoccaggio;
- E3 – Silos di stoccaggio;
- E4 – Caldaia a metano;
- E5 – Caldaia a metano;
- E6 – Cappa aspirazione cucine;
- E7 - Silos di stoccaggio;
- E8 - Silos di stoccaggio;
- E9 – Silos di stoccaggio;
- E10 – Silos di stoccaggio;
- E11 – Silos di stoccaggio;
- E12 – Silos di stoccaggio (nuovo impianto)**

¹ trasmessa tramite SUAP TRIGNO SINELLO dalla ditta GENERALE PREFABBRICATI SPA ed acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente – al prot. n. 40873 del 20.09.2013 successivamente integrata con nota acquisita al prot. n. 40855 del 20.09.2013, nota acquisita al prot. n. 41524 del 25.09.2013 e nota acquisita al prot. n. 49794 dal 11.11.2013 corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

² nato a Cortona (AR) il 29.03.1957, residente a Castiglion Fiorentino (AR) in Via Santa Crisitina n. 86/A;

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

- E13 – Caldaia a metano per acqua calda alloggio;
- E14 – Caldaia a metano per acqua calda uffici;
- E15 - Caldaia a metano per acqua calda spogliatoio;
- E16 - Caldaia a metano per acqua calda mensa.

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti
- è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
- è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 e la vigente normativa secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che:

in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO che:

ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni per l'attività in parola, in ossequio all'art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n 3214/int del 25/09/2013 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

il Responsabile del procedimento, con nota Prot. n. 41692 del 26/09/2013, ha convocato la prima riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 09/10/2013 e successiva nota Prot. n. 51480 del 21.11.2013 ha convocato la seconda riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 04.12.2013 alle quali sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di SAN SALVO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto;
- ARTA (Distretto Sub-Provinciale di San Salvo);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. La ASL, in sede di conferenza del 04.12.2013 ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni (ALLEGATO 1);
2. L'ARTA, con nota prot. n. 1898 del 03.12.2013 (ALLEGATO 2) ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

DATO ATTO che può considerarsi acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90 e s.m.i., l'assenso del Comune di San Salvo per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie), non avendo espresso definitivamente la volontà dell'Ente, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della Determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi prot. n. 55766 del 19/12/2013 e nel successivo periodo intercorso;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "spese istruttorie amministrative";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti al prot. n. 755 del 09.01.2014 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della Ditta GENERALE PREFABBRICATI SPA e delle persone che ne curano l'indirizzo il controllo, l'amministrazione e la rappresentanza;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento autorizzatorio di merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

La Ditta GENERALE PREFABBRICATI SPA con sede legale in presso Centro Direzionale Quattrotorri, Fraz. Ellera Scalo – Perugia C.F. e P. IVA 00459650545 iscritta alla Camera di Commercio di Perugia al n. REA PG-111818, nella persona del datore di lavoro, Sig. Enzo Tacconi, alle emissioni in atmosfera, con riferimento allo stabilimento sito in Viale Italia n. 2 SAN SALVO (Ch), derivanti dall'attività di produzione componenti prefabbricati strutturali in cemento armato vibrato e cemento armato precompresso, per i seguenti punti di emissione:

- E1 – Silos di stoccaggio;
- E2 – Silos di stoccaggio;
- E3 – Silos di stoccaggio;
- E4 – Caldaia a metano;
- E5 – Caldaia a metano;
- E6 – Cappa aspirazione cucine;
- E7 - Silos di stoccaggio;
- E8 - Silos di stoccaggio;
- E9 – Silos di stoccaggio;
- E10 – Silos di stoccaggio;
- E11 – Silos di stoccaggio;
- E12 – Silos di stoccaggio (nuovo impianto)**
- E13 – Caldaia a metano per acqua calda alloggio;
- E14 – Caldaia a metano per acqua calda uffici;
- E15 - Caldaia a metano per acqua calda spogliatoio;
- E16 - Caldaia a metano per acqua calda mensa.

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 09.11.2013 (ALLEGATO 3), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. **Ai** sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, *per una durata di 15 (quindici) anni*, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

STABILISCE

Art. 3

di fare obbligo alla Ditta,

3.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni (ARTA, ASL e Comune) indicate come da **ALLEGATI 1 e 2, ed in riferimento all'ALLEGATO 3 (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) parti integranti e sostanziale del presente provvedimento;**

3.2. in particolare **di rispettare** le seguenti prescrizioni:

- 3.2.1. *dalla data della messa in esercizio, per i punti di emissione denominati E4, E5, E12 che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione della redazione dei certificati analitici;*
- 3.2.2. *frequenza autocontrolli annuale per i punti di emissione E4, E5, E12 di cui al QRE datato 09.11.2013.*

Art. 4

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui l'accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del presente atto.*

Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 5

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:*

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

Art. 6

6.1 **che**, qualora si renda necessaria la verifica del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento per le emissioni diffuse, per i relativi metodi di campionamento ed analisi, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

6.2. *che restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

Art. 7

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, *sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;*

Art. 8

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 9

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili;

Art. 10

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento delle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.11

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.

La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:


- Gestore della GENERALE PREFABBRICATI SPA;
- ARTA – Distretto Sub Provinciale di San Salvo-Vasto;
- Comune di SAN SALVO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- alla Polizia Provinciale (SEDE).

Art.12

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE

Dr. Fabio Tarricone



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. E.F. De Vincentiis



IL DIRIGENTE

Ing. G. Moca





PROVINCIA
DI CHIETI

ALLEGATO N. 1
AUTORIZZAZIONE
N. CHI2014/007 DEL 06/11/2014
PAGINE N. 4

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
Settore 7
Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307
E-mail: g.moca@provincia.chieti.it
Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307
E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
Istruttore direttivo: Dr. Fabio Tarricone
Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307
E-mail: f.tarricone@provincia.chieti.it
Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

Ditta GENERALE PREFABBRICATI Spa

Rif. Sede legale: Centro Direzionale Quattrotorri, Fraz. Ellera Scalo - Perugia

Sede operativa: Viale Italia n. 2 SAN SALVO (CH)

Stabilimento: produzione componenti prefabbricati strutturali in cemento armato vibrato e cemento armato precompresso

Punti di emissione:

- E1 - Silos di stoccaggio;
- E2 - Silos di stoccaggio;
- E3 - Silos di stoccaggio;
- E4 - Caldaia a metano;
- E5 - Caldaia a metano;
- E7 - Silos di stoccaggio;
- E8 - Silos di stoccaggio;
- E9 - Silos di stoccaggio;
- E10 - Silos di stoccaggio;
- E11 - Silos di stoccaggio;
- E12 - Silos di stoccaggio (nuovo impianto);

Punti di emissione non assoggettati ad autorizzazione:

- E6 - Cappa aspirazione cucine;
- E13 - Caldaia a metano per acqua calda alloggio;
- E14 - Caldaia a metano per acqua calda uffici;
- E15 - Caldaia a metano per acqua calda spogliatoio;
- E16 - Caldaia a metano per acqua calda mensa.

[Handwritten signatures and stamps]

TECNICO-AMBIENTE

VERBALE
CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 25.09.2013, prot. n. 3214/int è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 21.11.2013, prot. n. 51480 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 04.12.2013;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - o il responsabile del Distretto sub-provinciale A.R.T.A. di San Salvo o suo delegato;
 - o il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, o suo delegato;
 - o il rappresentante del Comune di San Salvo;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 04 del mese di dicembre in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la seconda riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dal Dr. Fabio Tarricone.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:



- per il Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, la Dott.ssa Grazia Stivaletta;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Distretto sub-provinciale A.R.T.A. di San Salvo che comunque ha fatto pervenire parere di merito prot. n. 1898 del 03.12.2013, allegato al presente verbale;
- il Comune di San Salvo;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.



Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:
- il Dott. Marco Luciani, consulente delegato dal Rappresentante Legale della Ditta, Geom. Enzo Tacconi.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi", deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

A questo punto il Presidente dà lettura delle integrazioni prodotte dalla Ditta (ns prot. n. 49794 del 11.11.2013), e del parere favorevole con prescrizioni trasmesso dall'ARTA.

Altresì dà la parola alla Dott.ssa Stivaletta per il relativo parere.

La stessa esprime quanto segue:

tenuto conto di quanto riportato dalla Ditta al punto 7 della documentazione integrativa datata 17.09.2013 a firma del Geom. Enzo Tacconi, si chiede di precisare se la cosiddetta "scheda tecnica" descrive le polveri emesse dai camini presenti o possono essere ricondotte ad emissioni diffuse, di che natura sono e in quale entità sono presenti la eventuale quota di pm10.

Interviene la Ditta a tal proposito con i seguenti chiarimenti:


la scheda di cui sopra è riferibile alle materie prime impiegate nel ciclo produttivo e pertanto potenziale contributo alle emissioni diffuse; per le stesse, viene precisato, che lo stoccaggio avviene in tramogge interrate e chiuse e vengono addotte alla loro lavorazione mediante un sistema chiuso automatico e pertanto si può ritenere pressoché trascurabile l'emissione diffusa.

Si precisa inoltre che la natura chimica delle polveri emesse nei punti indicati nel QRE sono da considerarsi inerti.

Per quanto riguarda le pm10 si può ritenere, sulla base dei dati in possesso della Ditta, che i valori di pm10 sono pressoché trascurabili.





TECNICO-AMBIENTE


Successivamente riprende la parola la Dott.ssa Stivaletta che nell'esprimere il parere di competenza favorevole, indica le seguenti prescrizioni:

- valutato quanto riportato nel punto 3 della relazione integrativa del 09.11.2013, pur tenuto presente che "non esistono emissioni diffuse di notevole entità da dover ricorrere ad ulteriori impianti di abbattimento delle stesse" è comunque necessario rispettare quanto riportato nella parte I dell'allegato V alla parte V del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- si ritiene opportuno applicare le più innovative tecniche finalizzate ad evitare spandimenti di emissioni odorigene fastidiose.

Si precisa che il parere favorevole è subordinato al pare favorevole dell'ARTA e del Comune ed è fatto salvo quanto disposto dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in quanto questo Servizio non dispone né di dati riguardanti la qualità dell'aria della zona interessata, né di stime sulle emissioni delle attività presenti nella zona in cui ricade lo stabilimento in parola. In ultimo si precisa che non si eprime parere sui punti E6, E13, E14, E15, E16 in quanto non sottoposti ad autorizzazione.

Il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento verrà consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite PEC, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora espressi.


Essi possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie), qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.**


Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 04.12.2013


Il Rappresentante dell'ASL 02 di Vasto


.....


Il Rappresentante della ditta e Consulente tecnico


.....

Il Presidente della Conferenza di Servizi


.....

Il segretario


.....



TECNICO-AMBIENTE

0873545211



ALLEGATO N. 2
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2014/007 DEL 06/11/2014
PAGINE N. 4

Prot. n. 1898 del - 3 DIC. 2013

Alla **PROVINCIA DI CHIETI**
Settore 7
 Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo
 Sostenibile, Tutela della Fauna.
Servizio Tecnico Ambiente
 Piazza Mons. Venturi, 4
 66100 Chieti
ambiente@peg.provincia.chieti.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi del 04/12/2013.
 Pratica 36777

Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. –
 Stabillimento: produzione componenti prefabbricati strutturali in cemento armato vibrato e
 cemento armato precompresso. – Località viale Italia n. 2 – San Salvo (CH).
 Punti di emissione: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 ed
 E16.
Ditta Generale Prefabbricati S.p.A. – Perugia.
Rilascio parere.

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della Vs nota n. 51480 del 21/11/2013, pratica n.
 36777, richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 09/10/2013, con cui si prescriveva alla ditta
 l'invio di ulteriore documentazione atta ad integrare e chiarire alcuni aspetti, e preso atto della
 documentazione trasmessa con nota del 09/11/2013 (chiarimenti ed integrazioni e dei relativi allegati:
 Q.R.E. datato 09/11/2013, scheda di sicurezza del prodotto GLENIUM ACE 363), che in parte sostituisce ed
 integra quella precedente, e della documentazione agli atti (Relazione Tecnica datata 25/06/2013, elaborati
 tecnici ivi allegati e Q.R.E., nota del 17/09/2013 e relativa documentazione ivi allegata), si esprime per
quanto di competenza parere favorevole.



0873545211

E' opportuno premettere, Innanzitutto:

- che il presente parere tecnico di competenza è espresso fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 271 Dlgs.152/06 e ss.mm.ii. dato che questo Distretto non dispone dei dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

- che dalla disamina della documentazione è emerso che solo i punti E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11 ed E12, risultano essere punti di emissioni sottoposti alle disposizioni del titolo I alla parte V del Dlgs.152/06 e ss.mm.ii..

I punti di emissione denominati E13, E14, E15 ed E16 (caldaie termiche), infatti, non sono soggetti alle disposizioni del titolo I alla parte V ma sono sottoposti bensì alle disposizioni del titolo II alla parte V del Dlgs.152/06 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di punti asserviti alle emissioni provenienti da impianti termici civili, così come riportato nella nota aziendale del 09/11/2013, e la cui la somma delle potenze termiche nominali è inferiore alla soglia dei 3 MW (impianti alimentati a metano aventi una potenza termica nominale rispettivamente di 28 KW, 28,2 KW, 31 KW e 26 KW).

Il punto di emissione E6 (cappa di aspirazione cucine), invece, risulta essere un impianto in deroga, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Dlgs.152/06 e ss.mm.ii., in quanto l'impianto è annoverato nella lettera e) nella parte I dell'allegato IV alla parte V.

Quindi, in merito ai soli aspetti emissivi, si riporta di seguito, per i soli punti E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11 ed E12, l'elenco delle proposte per le eventuali prescrizioni che il Servizio Provinciale in indirizzo voglia adottare.

- Per quanto concerne il periodo di marcia controllata ed il relativo numero di campionamenti da realizzare, si propone, per i punti E4, E5 ed E12; per tale periodo, una durata non inferiore a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a due.

- Per quanto concerne la periodicità dei controlli di competenza del Gestore, relativamente ai soli punti di cui sopra, si propone una frequenza annuale.

Si evidenzia, visto la richiesta formulata dal Gestore, nella nota del 09/11/2013, "... esonero dai controlli delle emissioni in atmosfera dei camini E1, E2, E3, E7, E8, E9, E10 ed E11 ...", e preso atto di quanto dichiarato dal Gestore nella stessa "...in quanto il campionamento è tecnicamente non attuabile secondo le normative UNI", che per i punti di emissione E1, E2, E3, E7, E8, E9, E10 ed E11 (silos di stoccaggio cemento) non si propone la marcia controllata e la periodicità dei controlli di competenza del Gestore, considerato che i silos di stoccaggio cemento rispettano i criteri previsti nel punto B dell'allegato 3 della D.G.R. 517 del 25/05/2007.



Quanto sopra (esonero autocontrolli), a condizione che gli esiti dei risultati analitici del punto di emissione E12 (silos di stoccaggio cemento) effettuati durante la marcia controllata, punto dotato dello stesso sistema di abbattimento "filtro a cartucce FGS/11" utilizzato sugli altri punti di emissione (silos di stoccaggio cemento), confermino che le concentrazioni delle sostanze calcio, ferro e alluminio, riscontrate al cammino, rispettino i valori limite di emissione stabiliti nel punto c) dell'allegato 3 della D.G.R. 517/2007, valori trascritti nel Q.R.E. datato 09/11/2013.

Si precisa che gli esiti della marcia controllata del punto di emissione E12 sono necessari in quanto le sostanze calcio, ferro e alluminio hanno un valore limite di emissione, in base a quanto riportato nel punto c) dell'allegato 3 della D.G.R. 517/2007, che risulta essere pari a 5 mg/Nmc e il sistema di abbattimento utilizzato sebbene garantisca una concentrazione delle polveri in uscita minore di 20 mg/mc non può assicurare a priori il rispetto dei valori limite di emissione.

- Per quanto concerne le metodiche di campionamento ed analisi da utilizzare, per la determinazione dei vari analiti, dato che la richiesta in questione riguarda il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, si propone, conformemente a quanto stabilito dal legislatore, fino all'adozione di un decreto che provvede ad integrare l'allegato VI alla parte V del Dlgs. 152 e ss.mm.ii., l'utilizzo di metodi "... sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme...", comma 17 art. 271 del Dlgs. 152 e ss.mm.ii..

- Per quanto concerne le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di misurazione dei punti di emissione si propone, conformemente a quanto stabilito dal legislatore, punto 3.5 dell'allegato VI alla parte V del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii., che esse siano conformi alle disposizioni contenute nella norma UNI 10169:2001. Si precisa che restano salve eventuali modifiche e/o aggiornamento di merito.

Si evidenzia, naturalmente, che le sezioni di campionamento dei vari camini devono essere rese accessibili e agibili, con le necessarie condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii..

- Per quanto concerne i dati delle portate volumetriche, si propone, che il Gestore dichiari e quindi riporti nel Q.R.E., i dati di targa (le portate nominali) dei singoli impianti di aspirazione asserviti a ciascun camino.

Quanto sopra, considerato anche quanto disposto sia dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii.: "L'autorizzazione stabilisce...le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;" sia dalla modulistica della D.G.R. 517/07: "per ogni punto di emissione dovrà essere indicato...le caratteristiche delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio".



0873545211

Si prende atto, a riguardo, che nella nota del 09/11/2013 il Gestore ha dichiarato: "...valore di portata indicato nel Q.R.E.... corrisponde al dato di targa dell'impianto di aspirazione".

Si precisa, pertanto, che i valori cui far riferimento per i punti di cui in oggetto sono quelli riportati nel Q.R.E. datato 09/11/2013, fatto salvo i risultati dei riscontri analitici (marcia controllata).

MDG



IL DIRETTORE
Dott. Chim. Roberto COCCO



Studio Chimico Dr. Marco Luciani - P.Iva 02428160697
Via Dei Caldora 1 - 66054 Vasto

Allegato n°2

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
IMPIANTO: Ditta GENERALE PREFABBRICATI S.P.A. - San Salvo
Data 09/11/2013 h. San Salvo
Allegato n°2

Punto di emissione N°	Potenza	Perdita (Nm³/h a 0°C e 0,101 MPa)	Inquinanti (H/peso)	Frequenza delle emissioni nelle 24h	T (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in 0°C a 0,101 MPa		Fase di massa (g/h)	Altezza punto emissione dal suolo	Diametro o lato sezione (m o mm)	Impianto di abbattimento*	Tenore di ossigeno
							mg/Nm³	kg/h					
E1	Silos stoccaggio	2000 Nm³/h	1	Continua	Ambiente	Polveri Alluminio Calcio Ferro	20 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³	0,040 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h	15 m	0,60 m	F.T.		
E2	Silos stoccaggio	2000 Nm³/h	1	Continua	Ambiente	Polveri Alluminio Calcio Ferro	20 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³	0,040 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h	15 m	0,60 m	F.T.		
E3	Silos stoccaggio	2000 Nm³/h	1	Continua	Ambiente	Polveri Alluminio Calcio Ferro	20 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³	0,040 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h	15 m	0,60 m	F.T.		
E4	Caldara a metano N.F. 0227 Cl. 02575	1300 Nm³/h	8	Continua	190	Polveri NOx CO	3,5 mg/Nm³ 245 mg/Nm³ 70 mg/Nm³	0,005 kg/h 0,319 kg/h 0,091 kg/h	15 m	0,60 m	Assente	3	
E5	Caldara a metano N.F.23478 Cl. 027050	1300 Nm³/h	8	Continua	190	Polveri NOx CO	3,5 mg/Nm³ 245 mg/Nm³ 70 mg/Nm³	0,005 kg/h 0,319 kg/h 0,091 kg/h	15 m	0,60 m	Assente	3	
E6	Capra aspirazione centrale												
E7	Silos stoccaggio	2000 Nm³/h	1	Continua	Ambiente	Polveri Alluminio Calcio Ferro	20 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³	0,040 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h	15 m	0,60 m	F.T.		
E8	Silos stoccaggio	2000 Nm³/h	1	Continua	Ambiente	Polveri Alluminio Calcio Ferro	20 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³	0,040 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h	15 m	0,60 m	F.T.		

ALLEGATO N. 3
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2014/007 DEL 06/11/2014
PAGINE N. 2

GENERALE PREFABBRICATI S.p.A.
Ufficio Direzione Quattrocentoaffianche
Via Dei Caldora 1 - 66054 Vasto
P.Iva n. 00938850697

ALBO DEI CHIMICI DELLA
CAMPANIA
n. 1459/A
1

Timbro e firma del Centro Abitativo
MARCHIO
CHIMICO
NAPOLI
N. 1459/A

Studio Chimico Dr. Marco Luciani - P.Iva 02428160697
Via Dei Caldora 1 - 66054 Vasto

Allegato n°2

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
IMPIANTO: _____ Data: 09/11/2013 _____ h: _____ San Salvo _____
Ditta GENERALE PREFABBRICATI S.p.A. - San Salvo _____ Allegato n°2

E9	Silos stoccaggio	2000 Nm ³ /h	1	Condensa	Ambiente	Polveri Alluminio Calcio Ferro	20 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³	0,040 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h	15 m	0,60 m	F.T.	
E10	Silos stoccaggio	2000 Nm ³ /h	1	Condensa	Ambiente	Polveri Alluminio Calcio Ferro	20 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³	0,040 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h	15 m	0,60 m	F.T.	
E11	Silos stoccaggio	2000 Nm ³ /h	1	Condensa	Ambiente	Polveri Alluminio Calcio Ferro	20 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³	0,040 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h	15 m	0,60 m	F.T.	
E12	Silos stoccaggio	2000 Nm ³ /h	1	Condensa	Ambiente	Polveri Alluminio Calcio Ferro	20 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³	0,040 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h 0,010 kg/h	15 m	0,60 m	F.T.	
E13	Caldaia a metano per acqua calda allungo											IMPIANTO TERMICO CIVILE (D.LGS. 152/06 Parte V Titolo I)
E14	Caldaia a metano per acqua calda uffici											IMPIANTO TERMICO CIVILE (D.LGS. 152/06 Parte V Titolo I)
E15	Caldaia a metano per acqua calda spogliatoi											IMPIANTO TERMICO CIVILE (D.LGS. 152/06 Parte V Titolo I)
E16	Caldaia a metano per acqua calda mensa											IMPIANTO TERMICO CIVILE (D.LGS. 152/06 Parte V Titolo I)

* F = Ordine; F.T. = Filtro a tessuti; P.E. = Precipitatore elettrostatico; A.U.V. = Assorbitore ad umido Venatori; A.S. = Assorbitore
A.L. = Assorbitore; P.T. = Postcombustione termica; P.C. = Postcombustione catalitico
Altri = specificare

GENERALE PREFABBRICATI S.p.A.

Via Prezionale Quattrotori
091 32 Elicca Scalo - Perugia
Timbro:

ALBO DEI CHIMICI DELLA

CAMPANIA
n. 1459/A
2

Timbro e firma del Reg. Chimici Vasto

